

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto alla ditta GFX S.r.l, per i servizi di cui alla Delibera n. 78 del 31/01/2023, per un importo di € 228.785,00 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche

Centro di Costo: L'Estensore: Sig.ra SHARON PICCHIONE

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.14 pagine di cui n.11 pagine di allegati

IL DIRETTORE U.O.C. SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Delibera n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D.LGS. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" nel quale è previsto, all'art. 226 comma 2, che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che per procedimenti in corso, rientrano, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- PREMESSO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 31/01/2023 la Asl Roma 1 aderiva all'Accordo Quadro, "SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali - Lotto 2" (Cig madre 8765585592) - SSN - ID 2202" con il Fornitore RTI GPI Spa (Mandataria), per la l'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto per le esigenze della Asl Roma 1 - Importo complessivo pari ad € 4.999,074,00 iva esclusa (€ 6.098.870,28 iva inclusa) per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. (CIG Derivato 954506332B);
- con nota prot. n. 79977 del 30/04/2026 è pervenuta a questa struttura la richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta GFX S.r.l, per i servizi di cui alla Delibera n. 78 del 31/01/2023, per un importo di € 228.785,00 iva esclusa;
- TENUTO CONTO** che l'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Subappalto" prevede che l'impresa che intende avvalersi del subappalto presenti apposita istanza di autorizzazione alla stazione appaltate, rispetto alla quale quest'ultima provvede entro 30 giorni;
- che per quanto sopra richiamato e dopo aver verificato la documentazione prodotta con la nota prot. aziendale n. 79977 del 30/04/2026 sopra citata, si ritiene procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto richiesto dalla RTI GPI S.p.A. alla ditta GFX S.r.l per una percentuale pari al 4,58% circa;
- che l'atto non comporta impegno di spesa in quanto le attività di subappalto sono ricomprese nell'importo del contratto principale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 31/01/2023;

che il seguente contratto di subappalto (All.1) risulta conforme in quanto i servizi subappaltati sono stati previsti dal contratto principale;

che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 sono stati avviati i controlli di cui all'articolo 80 del citato decreto sul subappaltatore ed è stata riscontrata ogni eventuale assenza dei motivi di esclusione;

che non sussistono elementi di conflitto di interesse ex art 42 D.lgs. n. 50/2016;

ATTESTATO CHE

il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

di autorizzare ai sensi dell'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto alla ditta GFX S.r.l, per i servizi di cui alla Delibera n. 78 del 31/01/2023, per un importo di € 228.785,00 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line Aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determinazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore
UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche

Dott. Giuseppe Guarnieri

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

CONTRATTO DI SUB-APPALTO

tra

GPI S.p.A., con sede legale in Trento (Trento), Via Ragazzi del '99 n. 13, C.f. e P.Iva 01944260221, PEC gpi@pec.gpi.it, in persona [REDACTED] nella sua qualità di Procuratore Speciale - mandataria nel RTI con ACCENTURE S.p.A. società soggetta a direzione e coordinamento di Accenture International B.V., ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A., VODAFONE ITALIA S.p.A., NUVYTA s.r.l., - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS s.r.l., IQVIA SOLUTIONS ITALY s.r.l., KIRANET s.r.l., ABINTRAX s.r.l. e AGFA-GEVAERT S.p.A. (“**Appaltatore**” o “**GPI**”)

e

GFX S.R.L., con sede legale in Roma, Via Mario Bianchini n. 51, C.f. 08441330589 e P.Iva 02056831007 PEC gefxsrl@pec.it in persona di [REDACTED] qualità di amministratore e legale rappresentante (“**Sub-Appaltatore**”)

(Appaltatore e Sub-Appaltatore congiuntamente anche “**Parti**” o, singolarmente, “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- a) l’Appaltatore è primaria società operante nel settore della progettazione, realizzazione, integrazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti e servizi informativi.
- b) l’Appaltatore - quale mandataria nel RTI come sopra composto – è risultata aggiudicataria, con ordine avente oggetto “Adesione AQ SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – Lotto 2 – ID 2202”, Bando “Servizi applicativi Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali - Ordine Diretto”, Categoria “Lotto 2 - Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-SUD” (“**Appalto**”);
- c) in data 15/05/2023- a seguito di adesione all’AQ da parte dell’Amministrazione - è stato sottoscritto con “ASL Roma 1” (“Stazione Appaltante” o “Amministrazione Contraente”) il Contratto Esecutivo per la durata di mesi 48 - CIG 954506332B; (“**Contratto principale**”);
- d) rispetto a suddetto contratto esecutivo è emersa l’esigenza di affidare in subappalto parte dei servizi affidati dall’Amministrazione;
- e) il Sub-Appaltatore si è dichiarato disposto ad assumere l’esecuzione di parte di tale servizio (“**Servizi Sub-Appaltati**”, come meglio indicati nell’Offerta, come *infra* definita), avendo specificato e qui confermando, per quanto occorrer possa:
 - i. di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ROMA al n. 08441330589 del Registro Imprese ed al n. RM - 660762 del REA;
 - ii. di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione di quanto sarà assunto ai termini e alle condizioni di cui al presente contratto, per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere appaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - iii. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
 - a. INAIL: 5640162; PAT 10364540/99;
 - b. INPS: 7034592871;
 - iv. di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente, avendo consegnato proprio Documento Unico di Regolarità Contributiva (“**DURC**”), confermando altresì di osservare per i dipendenti adibiti ai servizi oggetto del presente contratto il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché di riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore;
 - v. di essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi con polizza 535330220 della compagnia Allianz Enterprise Liability;
 - vi. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- vii. di rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti;
- viii. di non possedere i requisiti che gli avrebbero consentito la partecipazione all'Accordo Quadro CONSIP da cui discende l'Appalto Specifico indetto dall'Amministrazione Contraente e dunque alla Gara bandita da quest'ultima, e che, pertanto, non vi ha partecipato;
- ix. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutti i documenti contrattuali, tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dell'Appalto, che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- x. di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, nonché delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i servizi di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei servizi medesimi e sui relativi costi, di cui Sub-Appaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria Offerta (come *infra* definita);
- xi. di aver formulato la propria offerta commerciale tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, ritenendo congruo e remunerativo il corrispettivo pattuito.

TUTTO CIÒ PRESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. Premesse, allegati e definizioni

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (“**Contratto**”).

2. Oggetto

- 2.1. L'Appaltatore affida al Sub-Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione a regola d'arte dei Servizi Sub-Appaltati come da Piano delle Attività (sub Allegato A) il quale costituisce parte integrante del presente Contratto, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.
- 2.2. Il Sub-Appaltatore dovrà fornire servizi di sviluppo, manutenzione correttiva e conduzione applicativa.

3. Condizione Sospensiva

- 3.1. L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ex art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della Amministrazione Contraente. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o successivamente revocata, o comunque qualora il gradimento di Consip e/o della Stazione Appaltante dovesse venire meno, il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto, dietro semplice comunicazione di GPI e senza che il Sub-Appaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo, ad eccezione solo del pagamento della quota parte del Corrispettivo eventualmente maturato a fronte delle prestazioni regolarmente eseguite dal Subappaltatore a tutta la data di risoluzione.
- 3.2. Ai fini dell'avveramento della presente condizione sospensiva, il Sub-Appaltatore si impegna a consegnare entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto le dichiarazioni obbligatorie di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 secondo i modelli di cui all'**Allegato 3.2.**, debitamente firmate digitalmente dal proprio legale rappresentate, nonché ogni altra dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

4. Durata

- 4.1. Il presente Contratto, divenuto efficace, avrà la medesima durata del contratto esecutivo cui il presente subappalto si riferisce. L'efficacia del presente contratto verrà meno alla scadenza del contratto principale, come eventualmente ridotta e/o prorogata.

5. Corrispettivo – Modalità di pagamento – Fatturazione - Tracciabilità

- 5.1. Il Corrispettivo massimo per l'esecuzione dei Servizi Sub-Appaltati (“**Corrispettivo**”) è fissato in Euro 228.785,00 (Duecentoventottomilasettecentoottantacinque/00) oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto che saranno corrisposti dall'Appaltatore all'impresa Subappaltatrice senza alcun ribasso.

- 5.2. Ove il corrispettivo sia parzialmente o integralmente pattuito a consumo lo stesso sarà corrisposto solo rispetto ai giorni/ore utilizzati e per le quali il SubAppaltatore si impegna a redigere specifico report come da successivo art. 6
- 5.3. Il Sub-Appaltatore dovrà consegnare all'Appaltatore con cadenza mensile i *report* di intervento sottoscritti dal Referente Sub-Appaltatore relativi a tutto quanto eseguito nel periodo di riferimento riportanti l'indicazione dei lavoratori impiegati, il numero di giornate, eventuali problemi sorti e ogni altra informazione utile a comprova dell'attività prestata, rendendosi fin d'ora disponibile a fornire ogni chiarimento ove richiesto dal Referente Appaltatore. Resta peraltro inteso che la mancata presentazione dei *report*, così come la loro eventuale incompletezza, legittima l'Appaltatore alla sospensione del pagamento della quota parte del Corrispettivo riferibile all'attività prestata e non rendicontata.
- 5.4. L'Appaltatore effettuerà stati di avanzamento (di seguito "SAL") tecnici mensilmente e trimestralmente SAL economici con determinazione delle competenze maturate. Il Sub-Appaltatore emetterà fattura posticipata trimestrale sulla base dei SAL economici eseguiti dall'Appaltatore e previa redazione del report indicante precisa elencazione delle attività svolte ed il numero delle giornate/ore impiegate, che verranno validate dall'Appaltatore. Solo dopo il benessere alla fatturazione dell'Appaltatore il Sub-Appaltatore potrà emettere fattura.
- 5.5. Il Corrispettivo sarà pagato a 90 giorni fine mese dall'emissione della fattura, a condizione che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento del corrispondente importo all'Appaltatore
- 5.6. Resta espressamente convenuto che il Corrispettivo è fisso e invariabile e non ci sarà assoggettamento ad alcuna revisione, con espressa rinuncia da parte del Sub-Appaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto gli importi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.
- 5.7. Il pagamento dei predetti importi è altresì subordinato all'evidenza della regolarità contributiva del Sub-Appaltatore (da fornire mediante consegna di valido DURC aggiornato a non più di 30 giorni prima della data della relativa fattura), nonché all'evidenza dell'avvenuto pagamento di tutti i compensi dovuti ai lavoratori dipendenti del Sub-Appaltatore (in tal senso, sarà facoltà dell'Appaltatore ottenere documentazione utile a comprova dei pagamenti mensili effettuati).
- 5.8. In difetto di quanto previsto al presente articolo 5.4, ovvero in caso di presentazione di documentazione incompleta e/o insufficiente, il relativo pagamento potrà essere sospeso dall'Appaltatore, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Sub-Appaltatore e senza che il medesimo Sub-Appaltatore sia legittimato a sospendere l'esecuzione dei Servizi Sub-Appaltati.
- 5.9. Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge.
Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:
- le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 5.10. Le fatture dovranno essere inviate dal Sub-Appaltatore con fatturazione elettronica, utilizzando il codice SDI KUPCRMI, e indicando espressamente in oggetto il Numero d'Ordine di Fornitura 7PO-2026-IGPI-0006410. Il Numero d'Ordine di Fornitura dovrà essere inserito nel tracciato XML nel campo 2.1.2 DatiOrdineAcquisto, al rigo 2.1.2.2 IdDocumento.
- 5.11. I corrispettivi saranno accreditati dall'Appaltatore, con spese a carico del Sub-Appaltatore, con indicazione in causale del CIG sul conto corrente n. 100000011849, intestato al Sub-Appaltatore presso Intesa San Paolo, Codice IBAN IT75Y0306905096100000011849; rispetto al quale il medesimo Sub-Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 13 agosto 2010 n. 136, impegnandosi a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nonché ogni successiva variazione.
- 5.12. Resta peraltro inteso che eventuali poste risarcitorie a favore dell'Appaltatore potranno essere compensate con quanto maturato dal Sub-Appaltatore, a qualsiasi titolo.
- 5.13. È fatto espresso divieto al Sub-Appaltatore di cedere, anche parzialmente, i crediti derivanti dal presente Contratto, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

cessione pro soluto, pro solvendo, factoring o mandato all'incasso, senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore. Qualsiasi cessione effettuata in assenza di tale consenso sarà inefficace e non opponibile al Committente, il quale resterà legittimato a eseguire il pagamento esclusivamente nei confronti del Sub-Appaltatore. La violazione della presente clausola costituisce grave inadempimento e legittima l'Appaltatore a dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Obblighi del Sub-Appaltatore

- 6.1. Tutti i Servizi Sub-Appaltati dovranno essere eseguiti a regola d'arte da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal Sub-Appaltatore all'Appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei Servizi Sub-Appaltati, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio dell'Appaltatore (anche eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante).
- 6.2. Il Sub-Appaltatore nomina quale proprio referente il sig. Francola Gianluca, soggetto in possesso di accertata professionalità ed esperienza in merito alla natura dei Servizi Sub-Appaltati ("**Referente Sub-Appaltatore**"), che si interfacerà direttamente con il referente dell'Appaltatore, nella persona del sig. Maurizio Franceschini ("**Referente Appaltatore**").
- 6.3. Il Sub-Appaltatore, a garanzia di eventuali pregiudizi che dovesse patire l'Appaltatore in considerazione di atti e/o fatti imputabili al Sub-Appaltatore, dovrà consegnare all'Appaltatore entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto polizza assicurativa che preveda la copertura di rischi/sinistri per un importo non inferiore a 2.500.000,00 per sinistro, la cui durata dovrà essere almeno pari alla durata del presente contratto.
- 6.4. Il Sub-Appaltatore dovrà consegnare all'Appaltatore con cadenza mensile i *report* di intervento sottoscritti dal Referente Sub-Appaltatore relativi a tutto quanto eseguito nel periodo di riferimento riportanti l'indicazione dei lavoratori impiegati, il numero di giornate, eventuali problemi sorti e ogni altra informazione utile a comprova dell'attività prestata, rendendosi fin d'ora disponibile a fornire ogni chiarimento ove richiesto dal Referente Appaltatore. Resta peraltro inteso che la mancata presentazione dei *report*, così come la loro eventuale incompletezza, legittima l'Appaltatore alla sospensione del pagamento della quota parte del Corrispettivo riferibile all'attività prestata e non rendicontata.
- 6.5. Resta inteso che ove parte del corrispettivo sia concordato a giorni/ore uomo l'utilizzo e/o consumo del monte ore/giorni concordato dovrà essere specificatamente indicato nel report di cui al precedente comma, in difetto del quale l'Appaltatore non corrisponderà per la relativa attività alcun compenso.
- 6.6. Il Sub-Appaltatore – ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del D.lgs. n. 241/97 e s.m.i. – sarà tenuto al rispetto degli obblighi ivi previsti, impegnandosi fin d'ora alla piena collaborazione nei confronti dell'Appaltatore. In particolare il Sub-Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 bis cit. e alla ricorrenza dei presupposti, dovrà adempiere a quanto disposto dai commi 2, 3, 5 e 6 trasmettendo a GPI e, laddove previsto, alla Stazione Appaltante la documentazione o la certificazione ivi previste, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 6.7. Resta inteso che, nel caso in cui nei termini assegnati il Sub-Appaltatore non ottemperi alle richieste di cui al precedente periodo ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, ai sensi del comma 3 dell'art 17-bis cit, l'Appaltatore avrà facoltà di sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei Corrispettivi maturati dal Sub-Appaltatore sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa al Sub-Appaltatore ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Alla data della predetta comunicazione all'Agenzia delle Entrate, l'Appaltatore avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, nei modi e termini meglio infra precisati al successivo art. 11.2.
- 6.8. Posto che i rapporti con la Stazione Appaltante saranno intrattenuti direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore, il Sub-Appaltatore si impegna a: (i) collaborare con l'Appaltatore al fine di fornire tempestivamente – e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Appaltatore – ogni informazione e/o documentazione necessaria; (ii) in merito alla fornitura in oggetto non comunicare direttamente con la Stazione Appaltante ad esclusione delle necessità operative funzionali

all'implementazione dei servizi in oggetto; e (iii) non richiedere il pagamento diretto per i Servizi Sub-Appaltati ex art. 105, comma 13, lett. c), del D.lgs. 50/2016.

6.9. È fatto espresso divieto al Sub-Appaltatore di cedere anche solo in parte e/o subappaltare a propria volta – anche solo parzialmente o di fatto – le prestazioni e/o le obbligazioni di cui al presente Contratto.

6.10. Il Subappaltatore si impegna a rispettare, nonché a far rispettare al proprio personale e/o collaboratori, integralmente il Patto di integrità ai sensi della L. n. 190/2012, sub. ALLEGATO 14 dell'Accordo Quadro in oggetto. In particolare, il Subappaltatore, in forza del Patto di Integrità ai sensi della L. n. 190/2012 sub All. 14 allegato all'accordo quadro, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi successivamente affidati;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi successivamente affidati

7. Sospensione dell'esecuzione dei Servizi Sub-Appaltati

7.1. Il Sub-Appaltatore non potrà opporre alcuna obiezione e/o eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese di quanto affidato con il presente Contratto, debitamente comunicate dall'Appaltatore a mezzo PEC.

7.2. Per la sospensione dell'esecuzione dei Servizi Sub-Appaltati, il Subappaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcun compenso, indennizzo o risarcimento di sorta, ferma il riconoscimento di congrua proroga – ove richiesta – per il completamento dei Servizi Sub-Appaltati.

8. Variazioni del Contratto

8.1. Eventuali variazioni dei Servizi Sub-Appaltati dovranno essere ordinate per iscritto dall'Appaltatore, restando inteso che il Sub-Appaltatore non potrà introdurre variazioni ovvero addizioni ai servizi assunti rispetto alle previsioni contrattuali, avendo l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Appaltatore.

8.2. In caso di variazioni dell'Appalto (*i.e.* del tenore dei servizi richiesti dalla Stazione Appaltante nei limiti dell'Appalto) che dovessero comportare modificazione dei Servizi Sub-Appaltati, il Sub-Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire le attività e/o i servizi in variante di propria spettanza e comunque tutte le attività alle medesime correlate, fermo il fatto che nell'ipotesi in cui le predette variazioni incidano sul corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore, al Sub-Appaltatore saranno riconosciute unicamente e proporzionalmente le variazioni eccedenti la soglia del 10% del Corrispettivo.

9. Prevenzione degli infortuni e sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro

- 9.1. Il Sub-Appaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore.
- 9.2. L'Appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori eventualmente commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Sub-Appaltatore.
- 9.3. Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Sub-Appaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.
- 9.4. Il Sub-Appaltatore dichiara di aver preventivamente ricevuto copia del “*Piano di Sicurezza e Coordinamento* (P.S.C.)” sulla base del quale aver autonomamente esperito tutte le valutazioni preventive in termini di sicurezza del lavoro nonché dell'onerosità della stessa.

10. Danni – garanzie

- 10.1. Il Sub-Appaltatore è responsabile dei danni diretti e indiretti che, durante o in conseguenza dell'esecuzione del presente Contratto, possano verificarsi nei confronti dell'Appaltatore, dei suoi dipendenti, così come dei propri, di persone e di terzi in genere, e di cose, manlevando pertanto l'Appaltatore.
- 10.2. Resta peraltro inteso che il Sub-Appaltatore sarà tenuto a rifondere l'Appaltatore per eventuali importi pagati dal medesimo Appaltatore in ragione dell'applicazione di penali relative ai servizi oggetto dei Servizi Sub-Appaltati.

11. Diffida ad adempiere – Clausola risolutiva Risoluzione del Contratto

- 11.1. In caso di grave inadempimento del Sub-Appaltatore, l'Appaltatore potrà diffidare per iscritto il medesimo Sub-Appaltatore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo la possibilità di fissare un termine inferiore in relazione a tempistiche più stringenti imposte dall'Appalto. L'infruttuoso decorso del termine assegnato, o comunque il perdurare dell'inadempimento del Sub-Appaltatore, legitimerà l'Appaltatore alla risoluzione del Contratto con semplice comunicazione scritta.
- 11.2. Fermi i casi espressamente previsti nel presente Contratto, l'Appaltatore ha diritto di risolvere il presente Contratto – con semplice comunicazione scritta al Sub-Appaltatore e fermo il risarcimento del danno patito – qualora: **(i)** sia acclarata la non veridicità delle informazioni dichiarate ex art. 3.2. del presente Contratto e/o tali informazioni non siano state tempestivamente aggiornate; **(ii)** sopravvenga in capo al Sub-Appaltatore una causa di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; oppure **(iii)** il Sub-Appaltatore si sia reso inadempiente agli obblighi di cui all'art. 13 del presente Contratto; **(iv)** il Sub-Appaltatore si sia reso inadempiente agli obblighi di cui all'art. 17-bis D.lgs. n. 241/97, come sopra specificati ai sensi del precedente art. 6.6.
- 11.3. All'atto della risoluzione, il Sub-Appaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, a: **(i)** lasciare i luoghi di lavoro dell'Appaltatore o di terzi, rimuovendo ogni e qualsivoglia strumento di lavoro proprio, evitando in ogni caso possibili disservizi per l'Appaltatore e/o la Stazione Appaltante; **(ii)** riconsegnare ogni bene messo a disposizione da parte dell'Appaltatore e/o della Stazione Appaltante; nonché **(iii)** a procedere al c.d. *sbiancamento* dei propri strumenti di lavoro da qualsivoglia dato acquisito in esecuzione del presente Contratto, o comunque ad esso riferibile, dandone conferma scritta all'Appaltatore.

12. Proprietà intellettuale

- 12.1. L'Appaltatore acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Sub-Appaltatore (e quindi anche dal suo personale dipendente) in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo, trattasi dei prodotti *software* e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure *software* e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Sub-Appaltatore (e quindi anche dal suo personale dipendente) nell'ambito e/o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto e/o in ragione delle informazioni fornite in tale ambito.
- 12.2. Il Sub-Appaltatore conferma che il Corrispettivo è pienamente remunerativo anche considerati i diritti di proprietà intellettuale eventualmente acquisiti dall'Appaltatore.

13. Obblighi di riservatezza

- 13.1. Il Sub-Appaltatore si impegna espressamente a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto. In particolare, le notizie ed i dati relativi alle attività di cui al Contratto ed ogni altra informazione riguardante l'Appaltatore, sia in forma ufficiale che informale hanno carattere tassativamente confidenziale e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi mezzo o forma, essere divulgate o comunicate a terzi, sia direttamente che indirettamente, e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati dal presente Contratto. Il Sub-Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi, fatti salvi gli scopi del presente Contratto, le informazioni di natura confidenziale, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: informazioni tecniche, informazioni commerciali, know-how, prezzi, costi, sconti, informazioni amministrative, operative, progetti presenti o futuri, strategie commerciali provenienti dalle Parti o dai clienti o da parte di potenziali clienti ("**Informazioni Riservate**").
- 13.2. Il Sub-Appaltatore si impegna a non estrarre copia, né diffondere a soggetti terzi, le Informazioni Riservate, nonché le sorgenti delle piattaforme applicative dell'Appaltatore, nonché i materiali ed il *software* e quanto altro necessario per l'esecuzione dei Servizi Sub-Appaltati messi a sua disposizione dall'Appaltatore, riconoscendo che si tratta di elementi strettamente confidenziali e di esclusiva proprietà dell'Appaltatore stesso o nella sua disponibilità. In tal senso, il Sub-Appaltatore dovrà restituire tutto quanto messo in suo possesso, a semplice richiesta dell'Appaltatore, ivi includendo i risultati dei Servizi Sub-Appaltati.

14. Codice Etico

- 14.1. La Subappaltatrice dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Stazione Appaltante e reperibili sul sito internet www.consip.it, di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione del presente Contratto.
- 14.2. La Subappaltatrice dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di avere preso visione:
- dei principi, norme e disposizioni previste dal Codice Etico e dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 aggiornati da ultimo dal Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A. con delibera del 29 settembre 2023 ed eventuali successive modifiche, riportati sul sito di GPI S.p.A., all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/governance/compliance/>;
 - della Politica per la Prevenzione della Corruzione di GPI S.p.A., riportata sul sito www.gpigroup.com,
 - la Politica di Responsabilità Sociale e la Politica per la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e l'Energia, disponibili online sul sito internet di Gpi S.p.A. all'indirizzo: <https://www.gpigroup.com/politiche-e-certificazioni/>
 - dei principi ESG (Environmental, Social, Governance).
- 14.3. In ragione di quanto sopra, la Subappaltatrice, con riferimento ai documenti di cui al precedente articolo, si impegna a:
- rispettarne e condividerne i principi di comportamento ivi contenuti;
 - non porre in essere atti od omissioni che, sebbene non costituiscano di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente integrare comportamenti non conformi alle prescrizioni ivi contenute;
 - rispettare le regole di condotta generali ivi espresse per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con la Committente al fine di evitare il realizzarsi delle fattispecie di reato o di violazioni dei diritti umani e ambientali;
 - collaborare o favorire eventuali audit e/o controlli da parte dell'Appaltatrice, per il tramite di personale dalla stessa incaricato a suo insindacabile giudizio, ovvero quando resi necessari dal verificarsi di circostanze in fatto e/o in diritto di cui l'Appaltatrice è venuta a conoscenza. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. L'altra Parte è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Gpi o di terzi specialisti da essa incaricati.
- 14.4. La Parte, che rilevi eventuali e/o presunte violazioni riconducibili ai documenti di cui al presente articolo è tenuta a segnalarle mediante i seguenti canali di segnalazione predisposti da Gpi S.p.A.: all'indirizzo anticorruzione@gpi.it, oppure mediante posta agli indirizzi riportati in epigrafe. Al

segnalante è garantita la protezione e riservatezza dei suoi dati e nei suoi confronti non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta.

14.5. La Subappaltatrice dichiara altresì:

- di non essere in una situazione di conflitto di interessi con Gpi S.p.A.;
- di rispettare e promuovere attivamente la tutela dei diritti umani fondamentali, inclusi i diritti dei lavoratori, e di adottare pratiche commerciali sostenibili dal punto di vista ambientale;
- di essere a conoscenza che il rispetto delle regole di condotta, del Codice Etico, della Politica Anticorruzione, della Politica di Responsabilità Sociale e della Politica per la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e l'Energia è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale della Gpi S.p.A. e determinante della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto;
- di essere consapevole che, l'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Appaltatrice a risolvere il presente Contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c. dandone comunicazione alla Subappaltatrice a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, agli indirizzi di cui in epigrafe, e ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento del danno patito.

15. Miscellanea

- 15.1. Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente Contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta su accordo delle Parti, a pena di inefficacia.
- 15.2. Gli eventuali oneri o spese fiscali relativi al presente Contratto e quelli necessari per ogni connesso obbligo di legge sono posti a carico delle due Parti in misura uguale.
- 15.3. Nel caso in cui una o più delle disposizioni contenute nel presente Contratto risultino o diventino illegittime, invalide, illegali o inefficaci, in tutto o in parte, ai sensi di legge e/o di regolamento, saranno considerate inefficaci nei limiti di tale illegittimità, invalidità, illegalità o inefficacia e le restanti disposizioni resteranno valide, legali ed efficaci nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire le previsioni del presente Contratto che risultino o siano diventate illegittime, invalide, illegali o inefficaci, cercando di mantenere il più possibile inalterato il riflesso legale delle stesse.
- 15.4. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto con altra documentazione proveniente e/o formata dal SubAppaltatore, compresa l'offerta, preverranno sempre le prime.
- 15.5. Il Sub-Appaltatore conferma di aver preso visione dell'informativa resa dall'Appaltatore sul trattamento dei dati personali e parimenti conferma il proprio assenso al trattamento degli eventuali dati personali secondo la normativa vigente. Il Sub-Appaltatore si impegna fin d'ora a sottoscrivere – qualora necessario in ragione della natura del sub-appalto – l'incarico a responsabile esterno del trattamento ex Regolamento UE 2016/679 (c.d. *GDPR*) e relativa normativa derivata.
- 15.6. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Trento.
- 15.7. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed essere spedita con posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi (Sub-Appaltatore: gefxsrl@pec.it ; Appaltatore: gpi@pec.gpi.it).
- 15.8. Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni di cui agli artt. 3, 5, 6.5, 6.6, 6.7, 7, 8, 11.2 e 14.4 e 15.4 sono state oggetto di negoziazione specifica.
- 15.9. Sono allegati al presente Contratto:
- Allegato A: Piano delle Attività
 - Allegato 3.2: Dichiarazioni a cura del Sub-Appaltatore
 - Allegato B: Informativa sul trattamento dati personali
 - Allegato C: Compliance Normativa Sicurezza

Trento, data dell'ultima sottoscrizione

GPI S.p.A.

GFX S.R.L.

ALLEGATO A

AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO TRA GPI S.p.A. e GFX SRL

Piano delle Attività

Con riferimento all'Accordo Quadro Consip servizi applicativi nell'ambito del LOTTO 2 dell'Accordo Quadro «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202, CIG derivato 954506332B, dell'ente "ASL Roma 1"

nell'ambito e ai fini dell'esecuzione del suddetto Contratto Esecutivo tra GPI Spa e la Stazione Appaltante, il Sub-Appaltatore svolgerà le seguenti attività:

1. Progettazione e Sviluppo

I servizi di progettazione saranno volti ad analizzare le reali criticità nelle linee di servizio Clinico Assistenziali per poi volgere allo sviluppo di sistemi informativi clinico-assistenziali su misura.

Le attività saranno focalizzate sulla digitalizzazione dei processi sanitari garantendo la massima interoperabilità dei dati.

2. Manutenzione correttiva

Manutenzione correttiva dei Sistemi Informativi esistenti - Servizio di Manutenzione - Manutenzione correttiva sw progresso e non in garanzia (MAC): l'Amministrazione intende perseguire l'obiettivo di risoluzione di eventuali malfunzionamenti che implicano la discontinuità operativa delle piattaforme software.

3. Gestione del Portafoglio - Applicativa e Base Dati

Servizi di Gestione Applicativa e Base Dati - Servizio di conduzione applicativa (GAB): comprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni prevalentemente gestionali, delle loro relative basi dati e data service.

Supporto Specialistico - Servizio di conduzione applicativa (SS): finalizzato alle attività di supporto per l'attivazione in esercizio delle componenti software.

4. Supporto

Il servizio comprende attività di supporto tecnico ed ha l'obiettivo di

- assicurare risposte altamente specialistiche per indirizzare le scelte tecnologiche e di prodotto;
- valutare il grado di digitalizzazione, di interoperabilità, di sicurezza applicativa, di aderenza a standard e linee guida;
- proporre piani di azione trasversale ai progetti ed ai servizi su obiettivi di innovazione e standardizzazione

Riepilogo Attività

Descrizione	Linea di Servizio	Volumi Totali
Sviluppo: Evoluzione di Applicazioni Esistenti (MEV);	MEV	2.066,94 FP
Manutenzione Correttiva sw pregresso e non in garanzia	MAC	342.437,59 FP
Conduzione applicativa: Gestione Applicativa e Base Dati	GAB	483,03 GG team ottimale
Conduzione applicativa: Supporto specialistico	SS	105,44 GG team ottimale

Corrispettivo

La determinazione specifica del corrispettivo è prevista all'interno dell'offerta del Sub-Appaltatore rif. 53-2026 del 04/03/2026 avente oggetto: **Offerta per l'esecutività di servizi applicativi nell'ambito del LOTTO 2 dell'Accordo Quadro «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

Trento, data dell'ultima sottoscrizione

GPI S.p.A

Il Sub-Appaltatore
